

“Codice Etico”
per i Mediatori accreditati presso l’Organismo di Mediazione
dell’Ordine Avvocati di Novara

I Mediatori accreditati presso l’Organismo di Mediazione istituito dall’Ordine degli Avvocati di Novara sono tenuti al rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche o integrazioni, del Regolamento dell’Organismo stesso e delle seguenti Norme di comportamento (“Codice Etico”):

1) Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e deve aggiornare costantemente la sua preparazione in materia di tecniche di composizione dei conflitti, come previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e dalle loro successive modifiche od integrazioni.

2) Il Mediatore che accetta l’incarico deve essere certo di poterlo assolvere con competenza, in caso contrario dovrà rifiutare la nomina. Il Mediatore deve svolgere il proprio compito con la massima diligenza, indipendentemente dal valore economico e dalla tipologia della controversia portata in mediazione. Il Mediatore non deve in alcun caso esercitare pressione sulle parti.

3) Il Mediatore deve essere indipendente, imparziale e neutrale rispetto alle parti ed alla materia della mediazione e rispettare quanto previsto dal Codice Deontologico Forense. Per indipendenza si intende l’assenza di qualsiasi legame oggettivo (per rapporti personali o di lavoro) tra il Mediatore e le parti. Per imparzialità si intende l’attitudine del Mediatore a non favorire una parte a discapito dell’altra (o delle altre). Per neutralità si intende l’assenza di un interesse diretto del Mediatore all’esito del procedimento di mediazione. Il Mediatore, per ogni singolo incarico, deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità ai sensi dell’art. 14, c. 2, Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

4) Il Mediatore deve comunicare al Responsabile dell’Organismo di Mediazione qualsiasi fatto o circostanza sopravvenuta che possa inficiare la sua indipendenza, imparzialità e neutralità, o che possa ingenerare nelle parti la sensazione di parzialità e di non neutralità. Qualora si renda conto di non poter mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale, il Mediatore dovrà interrompere la sua attività e riferire al Responsabile dell’Organismo che provvederà alla sua sostituzione.

5) Il Mediatore, prima di avviare la mediazione, deve assicurarsi che le parti abbiano ben compreso ed espressamente accettato:

- la finalità e la natura del procedimento di mediazione;
- il ruolo del Mediatore e le facoltà delle parti;

- l'obbligo di riservatezza che incombe al Mediatore ed alle parti;
- la possibilità per il Mediatore di avvalersi dell'aiuto di tecnici, nominati tra gli iscritti agli elenchi dei Consulenti Tecnici del Tribunale, nelle controversie che richiedano specifiche competenze, con oneri a carico delle parti;
- il Regolamento dell'Organismo di Mediazione e le relative Tariffe di Mediazione;
- la possibilità per il Mediatore di formulare una proposta ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 solo su concorde richiesta delle parti e sulla base delle sole informazioni che le parti consentono di portare a conoscenza l'una dell'altra.

6) Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dal tentativo di mediazione o che sia ad esso correlata, incluso il fatto stesso che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, o che vi sia stata o non vi sia stata conciliazione, salvo che sia previsto altrimenti dalla Legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti, nel corso dei colloqui separati, non potrà essere rivelata alle altre parti senza l'espreso consenso della parte stessa. Il Mediatore non può comunicare, al di fuori del procedimento, notizie relative al procedimento stesso, né alle parti, né ai loro difensori.

7) Il Mediatore non può testimoniare, nell'eventuale futuro giudizio, sulle dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di mediazione e, ove fosse chiamato a testimoniare, dovrà invocare il segreto professionale impostogli dall'art. 10, c. 2, Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

8) Il Mediatore, al termine del procedimento, deve consegnare ad ogni parte la scheda per la valutazione del servizio di cui all'art. 7, c. 5, lettera b, del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, che, previa compilazione e sottoscrizione della parte stessa, dovrà essere depositata presso la segreteria dell'Organismo.

9), Il Mediatore dovrà mantenere nei confronti dei Colleghi che assistono le parti un atteggiamento formale ed equidistante, tale da assicurare le parti sulla sua indipendenza, imparzialità e neutralità di cui al punto 3. E' vietato qualsiasi comportamento che possa configurare accaparramento di mediazioni.

10), Il Mediatore che non rispetti le norme del presente Regolamento ("Codice Etico") sarà sostituito con provvedimento motivato del Responsabile dell'Organismo.